LICEO SCIENTIFICO STATALE - "P.S. MANCINI"-AVELLINO
Prot. 0000394 del 25/01/2023
II-10 (Uscita)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Triennio 2022-2025

Il giorno venticinque gennaio duemilaventitrè, alle ore 10,00, nella sede centrale dell' istituto, in via De Concilii, in Avellino, viene sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo del LICEO SCIENTIFICO *P.S. MANCINI,* relativo all' a.s. 2022 -2023, che ha ricevuto il parere favorevole di compatibilità finanziaria da parte dei Revisori dei conti (Verbale 2023/01 del 17/01/2023).

L' accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore
PAOLA ANNA GIANFELICE (FIRMA DIGITALE)

PARTE SINDACALE

RSU
PASQUALE DONISI ROBERTA GIMIGLIANO
FRANCESCO MASI

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI
FLC/CGILCISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
GILDA/UNAMS
SNALS

TITOLO PRIMO"PARTE GENERALE"

Art. 1. Campo di applicazione, decorrenza e durata
1.Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL del 19.04.2018;
2.Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del C.C.N.L. 2016/18 "il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle sezioni specifiche"e "i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziate con cadenza annuale".
3.Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL e/o parti di contrattazione specifiche precedenti, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le specifiche norme di settore, nei limiti del D.Lgs. n. 165/2001.
4.Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

5.Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.
6.Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.
7.I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale, una volta determinato e accertato il relativo budget.
8. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'istituzione scolastica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
9.Il presente contratto ha durata triennale(2022-2025) ma resta comunque valido, anche successivamente al triennio, fino a successivo accordo qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto.
10. Il presente contratto può essere modificato o integrato a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2. Interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO: "RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI"

CAPO I RELAZIONI SINDACALI

Art. 3. Obiettivi e strumenti
Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
Contrattazione integrativa
Informazione
Procedure di confronto
Interpretazione autentica, come da art. 2.
In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4. Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico
1. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

3.Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare oggetto della stessa, luogo e ora.

Art. 5. Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del C.C.N.L. 2016/18 indicato accanto ad ogni voce:

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);

b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);

c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);

d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

4.Il Dirigente Scolastico trasmette alla R. S. U. e ai rappresentanti delle OO. SS. firmatarie le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 6. Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del C.C.N.L. 2016/18 al quale si rinvia integralmente.

2.Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie:

l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);

i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);

promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 7. Contrattazione integrativa

1. La Contrattazione integrativa è disciplinata dall'art. 22 del C.C.N.L. 2016/18 al quale si rinvia integralmente.

2. La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nell'articolo 48, comma 3 del d.lgs.165/2001.

3. Costituiscono oggetto del contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del C.C.N.L. 2016/18 di seguito indicate:

l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);

i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 al personale docente, educativo e ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari,eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);

i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c.9).

CAPO II DIRITTI SINDACALI

Art. 8. Attività sindacale

1. Ai componenti della R.S.U. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, al di fuori del loro orario di servizio e dell'orario di servizio del personale medesimo, purché non sia pregiudicata la normale attività di insegnamento e/o collegiali del personale docente e le attività di servizio del personale A.T.A.
2. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una propria bacheca sindacale in ciascuna delle sedi in cui è articolato l'istituto e di una specifica sezione RSU dell'Albo on line nel sito web dell'istituto;
3.Ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
3. La R.S.U. e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale individuato dal Dirigente Scolastico, o libero al momento, concordando con lo stesso Dirigente tempi e modalità per l'utilizzo.
4.I membri della RSU hanno diritto a permessi sindacali nei limiti e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. La comunicazione dei predetti permessi è avanzata almeno due giorni prima del loro utilizzo, salvo eventi non prevedibili e non programmabili.

Art. 9. Assemblea in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del vigente CCNL di comparto.
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. Per non compromettere le attività didattiche le assemblee si terranno nelle prime o ultime ore di lezione.
L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso ela presenza di n° 2 unità di personale,

per garantire i servizi minimi essenziali. La scelta del personale viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10.Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. La RSU stabilisce all'inizio dell'anno scolastico la ripartizione delle ore di permesso determinate in funzione dell'organico tra i tre componenti e ne dà comunicazione al Dirigente.

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11. Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12. Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero

1.Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal C.C.N.L. del 29/11/2007 si conviene che in caso di sciopero del personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni previste dalla normativa in vigore.

2.I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico senza possibilità di revoca.

3. In caso di sciopero, al fine di garantire la continuità di servizio, i docenti non in sciopero potranno essere impegnati dalla prima ora di lezione, per un monte ore totale pari alle ore di servizio previste per quella giornata previa opportuna comunicazione.

4.In caso di adesione parziale del personale docente e A.T.A. e conseguente riduzione delle normali attività didattiche il servizio minimo del personale A.T.A. sarà garantito nel seguente modo: n. 1 collaboratore scolastico per la vigilanza dell'ingresso, n. 1 assistente amministrativo per la segreteria-centralino, n. 1 collaboratore scolastico per plesso.

5.La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Dsga tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA. CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE PER IL SALARIO ACCESSORIO

PERSONALE DOCENTE

Art. 13. Finalizzazione delle risorse del FIS

La contrattazione integrativa come strumento negoziale concorre a dare piena attuazione al PTOF nel rispetto delle norme fissate nel Contratto collettivo nazionale ed è finalizzata a favorire il conseguimento delle finalità indicate dagli organi collegiali, in relazione ai bisogni dell'utenza e del territorio.
Il Contratto nella parte economica si pone l'obiettivo di realizzare le attività programmate, da una parte offrendo all'utenza molteplici occasioni formative con le attività aggiuntive pomeridiane, di potenziamento, sostegno, recupero, ampliamento in direzioni gradite all'utenza, dall'altra potenziando l'organizzazione e affinandone le capacità di intervento incisivo sulle dinamiche dei nuovi processi di Riforma.
Dunque, coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che realizzino il Piano dell'offerta formativa dell'istituto.

Si richiama inoltre la norma della legge 150/09 sul divieto di distribuzione di incentivi "a pioggia" e l'art. 7, c. 5 d.lgs. 165/01 che prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese.

Art. 14. Accesso al Fondo: Attività incentivate e retribuite personale docente e Ata
I criteri di accesso al salario accessorio:
a) disponibilità del personale b) pari opportunità c) utilizzo ottimale delle risorse professionali presenti nell'istituzione scolastica.
Le risorse finanziarie a norma del CCNL verranno impiegate per incentivazione e/o retribuzione personale secondo una equa ripartizione degli incarichi.

Art. 15 Organico dell'autonomia
Ai sensi degli artt. 26 e 28 del CCNL 2016/18 tutti i docenti in servizio concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, progettazione, ricerca, coordinamento didattico e organizzativo.
Retribuzione di figure e ruoli funzionali ad un'organizzazione efficiente dell'Istituzione scolastica.
attività interessate da flessibilità didattica.
attività aggiuntive, funzionali all'insegnamento, non comprese nelle obbligatorie.
superamento limite orario partecipazione OOCC e monte ore aggiornamento.
attività di insegnamento in corsi di sostegno, recupero, approfondimento, sportello didattico
incarico FFSS.
ogni altra attività deliberata dal Collegio.
Ore eccedenti
Fondi art. 22, c.4, lettera c.
Tutte le attività straordinarie devono essere oggetto di specifico incarico a firma del dirigente e rendicontate dal docente con adeguata relazione conclusiva.

Art. 16. Sostituzione di docenti assenti
La sostituzione dei docenti assenti avviene secondo i seguenti criteri:
Ore di recupero dei permessi brevi
Utilizzo docenti non assegnati a cattedra
Ore completamento cattedra
Ore di docenti non impegnati a causa di assenza della classe
Affidamento degli alunni al docente di sostegno della classe o al docente in compresenza
Ore retribuite messe a disposizione dai docenti individualmente fino ad un massimo di sei settimanali.

Compatibilmente con le disponibilità, si ricorre, in ordine, ad un docente della stessa classe, della stessa materia ovvero dello stesso corso.

Il docente incaricato della sostituzione del collega assente non si limiterà ad una semplice assistenza agli studenti ma svolgerà attività di insegnamento.

Art.17.Modifiche all'orario di servizio

Il personale docente, in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, eccezionalmente, non più di una volta all' anno, può usufruire di scambio di orario, concesso dal Dirigente scolastico previa valutazione dell'interesse degli studenti e della salvaguardia del diritto allo studio.

La motivazione della richiesta di scambio d'orario sarà fornita mediante autocertificazione del richiedente. La richiesta sarà accompagnata da dichiarazione scritta del collega che assicura lo scambio.

Art. 18 (Materia oggetto di confronto) Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3)

I permessi per attività di aggiornamento si riferiscono ad attività di formazione e aggiornamento riguardanti iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti, coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel RAV e nel conseguente Piano di Miglioramento, oltre che con gli obiettivi/priorità definiti nel "Piano di Formazione Docente Nazionale" ed in particolare le priorità indicate nel Piano di formazione di istituto;

In caso di esubero/concorrenza di richieste, che non permettano di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle lezioni in vigore, nella selezione dei partecipanti sarà data priorità:

Al personale che svolge mansioni specifiche nell'area di riferimento;

Per rotazione, al personale che avrà fruito del minor numero di ore di aggiornamento nell' ultimo anno/ triennio.

In ogni caso la partecipazione di norma sarà garantita a non più di quattro partecipanti nella stessa giornata.

PERSONALE ATA

Art. 19 Compensi a carico del fondo dell'istituzione scolastica:

Attività aggiuntive Personale Ata:

Attività di intensificazione

flessibilità

attività di straordinario per supporto amministrativo-didattico per la realizzazione di recupero/potenziamento o altre attività previste dal P.T.O.F. e/o comunque per esigenze organizzative e/o di funzionamento amministrativo-didattico individuate dal Dirigente scolastico.

Incarichi Specifici

partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento oltre l'orario settimanale.

Art. 20. Criteri generali di organizzazione del lavoro

All'inizio di ogni anno scolastico e comunque prima delle lezioni, sulla base del PTOF e delle attività correlate, il DSGA, sentito il personale in una apposita riunione, tenuto conto se possibile delle esigenze e delle disponibilità espresse, formula una proposta di piano delle attività che, provvedendo al funzionamento dei servizi generali e amministrativi assicuri anche un'equa ripartizione del lavoro.

Art. 21. Orario di lavoro e modalità di prestazione dell'orario di lavoro. Si richiamano gli artt.51-53 CCNL

L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali articolate su cinque giorni per 7 ore e 12 minuti giornalieri, ovvero 6 ore giornaliere per 5 giorni settimanali con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno tranne nei periodi di scrutini e di esami di stato secondo turni definiti dal DSGA.

Vengono adottate le modalità di lavoro flessibile e la turnazione.

Il personale è assegnato ai turni dal Direttore amministrativo secondo i seguenti criteri:

preferenze espresse per iscritto
rotazione tra i lavoratori dello stesso profilo.
Art. 22. Compensi a carico del fondo dell'istituzione scolastica

Le attività aggiuntive del personale ATA possono essere svolte secondo le seguenti modalità:
ore di straordinario oltre all' orario d'obbligo; in questo caso sarà riconosciuto il compenso orario a carico del fondo di istituto al personale che avrà dichiarato la propria scelta per tale forma di riconoscimento anziché per quella del riposo compensativo da usufruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Quota compenso e riposo compensativo saranno preventivamente stabilite.
Impegno durante il normale orario di lavoro in attività non comprese nella ripartizione del lavoro ordinario assegnato con il piano delle attività all'inizio dell'anno scolastico (attività su posti vacanti in attesa di nomina, sostituzione del personale assente (malattia e forme attinenti), smaltimento lavori arretrati o imprevisti ecc.), distintamente per profili e per aree, può essere assegnato un compenso forfetario giornaliero pari ad ore 1(una). In relazione ai collaboratori scolastici detto compenso viene erogato, su specifica disposizione di servizio o incarico nel rispetto di un'equa disposizione dei ruoli ovvero per rotazione in ordine alfabetico, nella sede di servizio sulla seconda assenza giornaliera, esclusivamente nei giorni di effettiva attività didattica.
Le prestazioni aggiuntive non potranno cumularsi con gli incarichi specifici dello stesso tipo.
Le ore effettuate nei giorni festivi vanno remunerate con la maggiorazione del 20% se pagate oppure con una giornata di riposo se non retribuite.
le attività incentivabili forfetarie saranno retribuite se sarà assicurata la presenza in servizio per almeno l'85% dei giorni lavorativi in caso contrario il compenso sarà liquidato in proporzione alle attività effettivamente svolte.

Art. 22 bis Sostituzioni temporanee del DSGA (per ferie, malattia) – criteri

In base all'art. 47, comma 3 CCNL: "L'attribuzione degli incarichi, di cui al comma 1 lettera b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività".
Si conviene il seguente ordine di priorità tra gli assistenti amministrativi in servizio:
Assistente Amministrativo, titolare di 2^ posizione economica.
Assistente Amministrativo, titolare di 1^ posizione economica, che ne fa richiesta, ovvero all'aspirante disponibile in base all'art. 47 del CCNL.
Qualora vi fossero più aspiranti aventi titolo, disponibili al conferimento della sostituzione e con gli stessi requisiti di partenza (ad esempio, 2° posizione economica, oppure solo aspiranti senza posizione economica) si individuano i seguenti requisiti di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza, IN ORDINE:

POSIZIONE NELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO
CONTINUITA' DI SERVIZIO, MATURATA NELLA STESSA SCUOLA
TITOLO SPECIFICO PREVISTO DAL PROFILO (LAUREA SPECIFICA) OVVERO SUPERAMENTO DEL CONCORSO DSGA (IDONEITA');
Art. 23. Le Ferie
Le Ferie sono regolamentate dal CCNL alla luce della vigente normativa.
Le ferie saranno assegnate sulla base delle esigenze di servizio, assicurando, comunque, 15 giorni lavorativi continuativi di riposo tra il 1 luglio e il 31 agosto.
Le richieste di ferie presentate entro il 31 maggio di ogni anno sono autorizzate dal DS, sentito il parere del DSGA.
Le ferie possono essere fruite nel corso dell'anno anche in più periodi oltre a quello di durata non inferiore a 15 giorni fruito dal 1 luglio al 31 agosto.

Le richieste saranno autorizzate entro il 15 giugno. In mancanza di comunicazione, le richieste si intendono accordate.
Qualora i giorni richiesti dai singoli ricadano in periodi di particolari necessità o coincidano con le richieste di più dipendenti, l'amministrazione può legittimamente negare la richiesta proponendo periodi alternativi. Resta inteso che nell'assegnazione delle ferie si terrà conto dei periodi fruiti negli anni scolastici precedenti applicando il principio della rotazione.
Le richieste di ferie per periodi diversi da luglio e agosto vanno presentate con un preavviso di almeno tre giorni di anticipo, fatto salvo motivate esigenze e l'eventuale diniego deve pervenire al lavoratore massimo 24 ore prima della fruizione.
Per esigenze di carattere organizzativo e per garantire la continuità di servizio, le richieste di ferie superiori ai 15 giorni minimi obbligatori potrebbero non essere concesse in periodo estivo. In tal caso le ferie non godute dell'anno corrente al 31/08 dovranno essere effettuate entro il 31/12 ed eccezionalmente entro il 30/04.
Al termine degli esami di stato e dei corsi di recupero e fino all'inizio delle attività relative alla verifiche del recupero dei debiti scolastici, al fine di garantire una rotazione delle ferie e dei recuperi tra tutto il personale e la funzionalità degli uffici si concorda quanto segue: il numero di personale CS in servizio sarà di almeno 2 unità e almeno 1 AA, oltre al DGSA o suo sostituto.
L' apertura degli uffici al pubblico in periodo di sospensione delle attività didattiche riguarda il solo orario antimeridiano.

Art. 24. Chiusura prefestiva
Nel periodo in cui non viene svolta attività didattica e nel rispetto del PTOF è consentita la chiusura prefestiva dell'istituzione scolastica.
La chiusura prefestiva della scuola è disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, acquisita esplicita adesione della maggioranza qualificata del personale ATA in servizio.
Il provvedimento di chiusura sarà pubblicato all'albo della scuola e sul sito istituzionale dell'istituto.
Entro 15 giorni dal provvedimento sarà predisposto un piano di recupero individuale dei giorni prefestivi non lavorati, finalizzato alla maggiore funzionalità del servizio scolastico.
Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate come previsto dal CCNL. Ovvero, con i giorni di ferie o festività soppresse, con ore di lavoro straordinario non retribuite, con recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.
Le chiusure prefestive nell' anno scolastico non potranno essere in numero superiore a 8 (otto) giorni.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.25. Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1. In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale, ad esempio:
- personale con certificazione di handicap grave (art.3c.3L.104/92);
- personale che assiste familiare in condizione di handicap grave;
- genitori di figli di età inferiore ad anni tre;
- personale che ha necessità dettate da esigenze di trasporto;

2. Le unità di personale ATA interessate dovranno produrre formale richiesta debitamente motivata, compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. In particolare:
l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 26. Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto alla disconnessione)
Le comunicazioni che configurino obbligo di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale o inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme, in orario di ufficio, dalle 8.00 alle 17.30 ad esclusione dei giorni festivi.
È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 27. Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione
Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro rendendo più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa si potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.
Si farà in modo che il crescente utilizzo di innovazione tecnologica sia colto nella sua positività, privilegiandone il valore di facilitatore nei processi lavorativi.
Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento
In linea di massima i docenti compilano il registro elettronico personale durante le attività didattiche. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare cali di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato non appena sarà ripristinata la connessione e comunque entro ventiquattro ore.

Tecnologie nelle attività amministrative
Tutto il personale e in particolare gli operatori di segreteria e i collaboratori del Dirigente Scolastico sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e s.m.i.) e della tutela della salute (D. Lgs 81/2008).
Agli Assistenti Amministrativi e Tecnici, la cui attività lavorativa si esplichi prevalentemente nell'uso continuo dei computer, spetta visita medica specialistica oculistica ogni due anni o secondo indicazione del medico competente.

Art. 28 (NORME ANTI COVID)
Prestazioni lavorative e adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza – Smart working/lavoro agile per il personale dei servizi amministrativi
In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica le istituzioni scolastiche secondarie di

secondo grado possono adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e , su disposizioni impartite da organi centrali, regionali e locali, ricorrono alla didattica digitale in forma integrata, in parte o in via esclusiva, per il 100 per cento del tempo scuola.
Nelle scelte organizzative si tiene conto:
dell' ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza,
del Regolamento di Istituto della DDI
del PTOF, opportunamente integrato.

L'ipotesi di contratto diviene strumento attuativo della normativa vigente che può, in caso di emergenza, disporre che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121,della legge 13 luglio 2015; ma l'ipotesi di contratto è altresì funzionale rispetto all'attuazione dei Piani DDI predisposti dalle istituzioni scolastiche ogni qualvolta ne ricorra la necessità al fine di garantire il diritto allo studio di ogni alunno.

Orario di servizio
Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI.
L'ora di lavoro è da intendersi espletata nei 45 minuti di collegamento e nei 15 minuti di attività sul registro o sulla piattaforma di documentazione delle lezioni.

Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. Il docente mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. Per quanto concerne le attività funzionali all'insegnamento, è da rimarcare come esse si svolgano secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, ma che è strumento organizzativo atto alla garanzia della funzionalità dell'istituzione, nei suoi adempimenti collegiali, da un lato; dall'altro garanzia della programmazione dei tempi di vita dei lavoratori. Le riunioni degli organi collegiali potranno essere svolte in modalità a distanza, se opportunamente autorizzati da norme anticovid e regolamentate.
Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli
opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.

Luogo e strumenti di lavoro

La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI,

adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione
delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione
della didattica in DDI, anche autorizzando l'attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei
Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli
docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.
Come già più volte ribadito, in subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni,
e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive ed eventuali necessità motivate del personale
docente a tempo determinato, da poter assolvere anche attraverso lo strumento del comodato d'uso, al
fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza.
Particolare attenzione è dedicata agli alunni con disabilità e più in generale agli alunni con bisogni educativi speciali, dizione entro la quale, giuridicamente, sono compresi non solo gli alunni con disabilità o con disturbo specifico degli apprendimento, ma tutti quegli alunni, anche non certificati, per i quali il diritto all'istruzione passa attraverso l'adozione di particolari misure, volte a superare ostacoli oggettivi all'apprendimento.
Lavoro agile
Il ricorso a forme di telelavoro dovrà essere conforme alla normativa nazionale eventualmente introdotta in caso in caso di emergenza o altra situazione specificata.

TITOLO V ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 22 c. 4 lett. c1).

Art. 29. Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 30.Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art.32 Figure e responsabili:
Dirigente scolastico – RSPP - Medico competente – RLS – Preposto (Coordinatore delle emergenze)

Art. 31. Il Documento di valutazione dei rischi
Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 32. Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
Il R.S.P.P. è designato dal Dirigente e possiede le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione.

Art. 33. Le figure sensibili
Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie che sono state formate attraverso specifico corso e periodicamente aggiornate.
Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del R.S.P.P. o una figura appositamente individuata dal Dirigente Scolastico.

Per ogni plesso scolastico sono stata individuate le seguenti figure:
Preposto - Coordinatore dell'emergenza
Addetti al Servizio di Prevenzione incendi ed evacuazione;
Addetti Primo Soccorso;
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 34. Sorveglianza sanitaria – Medico competente
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il Dirigente Scolastico individua il medico che svolge la sorveglianza sanitaria tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

Art. 35. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti CCNL del comparto scuola e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

Art.36. Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)
La riunione periodica costituisce il momento d'incontro tra i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (Dirigente Scolastico, Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, R.L.S., R.S.P.P.) e la verifica del programma di prevenzione. È obbligo del dirigente convocarla almeno una volta l'anno e all'inizio dell'anno scolastico. In detta riunione va verificata la validità del Documento di Valutazione dei Rischi e l'eventuale esigenza di aggiornamento.
Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.
Durante la riunione periodica va valutata l'attuazione e l'efficacia del piano di formazione e informazione.
In tale contesto si concorderanno gli interventi da richiedere formalmente all'Ente Locale proprietario dell'edificio scolastico, finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla necessaria manutenzione, nonché alla richiesta di tutte le certificazioni previste dalla normativa sulla sicurezza.

Art. 37. Attività di formazione, informazione e aggiornamento.
L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione e aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.
I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico;
All'inizio dell'anno scolastico sarà effettuata l'attività di formazione e informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prima classi.

Art. 38. Esercitazioni e prove di evacuazione.
Stante l'attuale situazione logistica dell'Istituzione scolastica, in ogni anno scolastico saranno effettuate almeno due prove di evacuazione totale dei plessi, di cui una senza alcun preavviso.
All'inizio dell'anno scolastico sarà effettuata l'attività di formazione e informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prima classi.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 39. Fondo per il salario accessorio
Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022 - 2023 è complessivamente alimentato da:
Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ai sensi del'art.1 c. 127, L. n. 107/2015 (art.22, comma 4 lettera c.4 C.C.N.L. 2016/18)
altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente scolastico secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale all' avvio della contrattazione di istituto (verbale n 2 del 06.10.2022).

Art. 40. Fondi finalizzati
I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali economie possano essere utilizzati per altri fini.

In merito alle funzioni strumentali la ripartizione tra le diverse aree e docenti è la seguente:

AREA	numero docenti	FUNZIONE	Compenso lordo dipendente per area	Compenso lordo dipendente UNITARIO	Dotazione Totale per FFSS DOCENTI
1		SERVIZI DI SUPPORTO AGLI STUDENTI – ACCOGLIENZA - BIENNIO			
	2		Euro 1.039,32	EURO 519,66	
2		SERVIZI DI SUPPORTO AGLI STUDENTI - TRIENNIO			
	3		Euro 1.039,32	EURO 346,44	
3		SERVIZI DI SUPPORTO AI DOCENTI PER LA FORMAZIONE			
	2		Euro 1.039,32	EURO 519,66	
4		COORDINAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E L' ATTUAZIONE DEI PROGETTI			

		EUROPEI DI FORMAZIONE PER GLI ALUNNI E DI MOBILITA' DI ALUNNI E PERSONALE			
	3		Euro 1.039,32	EURO 346,44	
TOTALE	10				EURO 4.157,28

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 41. Finalizzazione del salario accessorio
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ai sensi del'art.1 c. 127, L. n. 107/2015 (art.22, comma 4 lettera c.4 C.C.N.L. 2016/18) confluiscono nel FIS e sono finalizzati alla maggiorazione del trattamento del personale docente, delegato alla funzione di coordinatore di classe nella misura del 80% (euro 12.543,47) e del personale ATA per premiare la disponibilità alla flessibilità oraria e il ricorso alla turnazione, nella misura del 20% (euro 3.135,86).

Art. 42. Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica
Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

MOF complessivo Lordo dipendente FIS + economie 2021-2022	Euro 70295,29 PROT. 46445 DEL 04/10/2022 (65.901,52 + 44,29 + 4.349,48)
Funzioni strumentali al POF	Euro 4.157,28
Incarichi specifici del personale ATA	Euro 3.974,76
Attività complementari di ed. fisica	Euro 4.224,60
Area a rischio	Euro 293,47
Valorizzazione del personale scolastico	Euro 15.679,34
Indennità di direzione DSGA	Euro 5.220,00

Sostituto DSGA	Euro 700,00
Collaboratori DS /deleghe	Euro 5.250,00
Recupero/approfondimenti Art. 40 c. 5 (114 DOCENTI)	Euro 27.964,79
per contrattazione	Euro 31.160,50
FIS per contrattazione docenti 75%	Euro 23.370,38
FIS per contrattazione ata 25%	Euro 7.790,13

Art. 43. Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
Non ci sono al momento risorse vincolate per la formazione del personale, qualora pervenissero, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, saranno ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF

Art. 44. Stanziamenti
Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009, e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

FIGURE	N. Docenti	ORE	EURO TOTALI
	114	2052	23.370,38+ 12.543,47 = 35.913,85
1. Coordinatore di classe/ di Educazione Civica	66	1320 66 x20	23.100,00
Referenti di dipartimento	15	150 15x10	2.625,00
Responsabili di plesso	3	120 50+40+30	2.100,00
Referenti sperimentazioni ed indirizzi (L.M.,S.A.,Liceo internazionale, Biomedico)	5	50 10x5	875,00
Referente per l'Educazione civica	1	20	350,00
Referenti mobilità studentesca	2	40 20+20	700,00
Referente Ora alternativa IRC	1	10	175,00
Team per l'innovazione digitale	4	80 4x20	1400,00
Referente INVALSI	1	30	525,00
Referente NIV	1	40	700,00
Referente Piano di Inclusione	1	20	350,00

Referenti Covid	2	22	385,00
Referenti PCTO	3	50 20 +20+ 10	875,00
Referenti biblioteca e Media Literacy	2	20 10+10	350,00
Referenti laboratori STEM e Transizione ecologica	4	80 20x4	1400,00
TOTALI	111	2052	35.910,00

Per progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare, attività d'insegnamento e di valutazione per supporto alla didattica e potenziamento:
Totale disponibilità € 27.964,79
di cui :
€ 12.964,79 (370 ore a 35,00 euro insegnamento in progetti di innovazione, orientamento, continuità)
€ 15.000,00 (300 ore a 50,00 euro per corsi di recupero).
progetti relativi all' area a rischio:
Referente per la dispersione € 293,47 LS (ore 12 a 23,22 euro LS)

Progetto per gruppo NIV - PdM (per la stesura del PTOF) € 1.512,38 (ore 21 a 23,22 euro LS x 3 = 63)
Progetto educazione civica (coordinamento) € 15.325,20 (max ore 10 a 23,22 euro LS x 66 = 660)

Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: Euro 7790,13 a cui aggiungere euro 3.135,86 quale valorizzazione del personale ai sensi del'art.1 c. 127, L. n. 107/2015 (art.22, comma 4 lettera c.4 C.C.N.L. 2016/18), per un totale di euro 10925,99 nella misura del 50% agli assistenti amministrativi e tecnici e 50% ai collaboratori scolastici . La ulteriore ripartizione tra gli assistenti viene fatta nella misura di 35% agli amministrativi e 15% ai tecnici.

UNITÀ	PERCENTUALE	BUDGET	ORE
a.a 9	50%	5.462,00	376 x 14,50
a.t. 7			
c.s. 21	50%	5.463,00	437 x 12,50

		Budget	Ore x costo	Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti 40%	ore	Assegnazione incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica 60%	ore
Aa	9	euro 3.814,00	263 x 14,50	Euro 1.523,00	105	Euro 2.291,00	158
at	7	euro 1.648,00	113 x 14,50	Euro 659,20	45	Euro 988,80	68
cs	21	euro 5.463,00	437 x 12,50	Euro 2.187,50	175	Euro 3.275,50	262
TOT	37	Euro 10.925,00					

Art. 45. Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla alternanza scuola lavoro

Con nota MIUR 46445 del 04 ottobre 2022 sono stati assegnati fondi per l'attuazione di percorsi formativi per le competenze trasversali e per l'orientamento pari a € 14.390,58 lordo stato complessivi.
Tali fondi transitano in bilancio per il P.A. 2022.
La ripartizione in ore da euro 17,50 LD (23,22 LS) di n. 619 ore viene fissata nella seguente misura:

FIGURA	UNITA'	ORE INDIVIDUALI	TOTALE
Tutor interno terza/quarta/quinta	36	15	540
Referenti di istituto	3	35/22/22	79
totale			619

Art. 46. Progetti nazionali e comunitari (PON, altro) Criteri
Progetti autorizzati (annualità 2022 - 2023) :

Per la realizzazione degli stessi si conviene che per le figure previste, individuate dal DS con avvisi interni, verrà riconosciuto quanto segue in linea di principio:
Ai collaboratori scolastici non meno del cinquanta per cento delle ore di attività didattiche previste dai moduli;
Agli assistenti amministrativi e tecnici non meno di un terzo del suddetto monte ore;
Al DSGA e al valutatore o altra figura di supporto non oltre il sei per cento del budget di gestione effettivamente raggiunto.

Art. 47. Conferimento degli incarichi
Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 48. Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Art. 49 Incarichi specifici
Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
Le risorse disponibili pari a euro 3.974,76 per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, descritti nel piano ATA 2022-2023 con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA così fissato:
€ 1720,00 per n. 4 unità di personale amministrativo (euro 570 x2 - 290 x2)
€ 1200,00 per n. 5 unità di personale tecnico (euro 300 x2 – 200 x3)
€ 1050,00 per n. 9 unità di collaboratori scolastici (euro 175 x2 – 100 x7)

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50. Clausola di salvaguardia finanziaria
Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
Nel caso in cui l'accertamento dell' incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 51.Procedura per la liquidazione del salario accessorio
I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico pro-tempore PAOLA ANNA GIANFELICE (firma digitale)

PARTE SINDACALE

RSU

PASQUALE DONISI ROBERTA GIMIGLIANO FRANCESCO MASI

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI
FLC/CGIL……
CISL/SCUOLA……
UIL/SCUOLA……
GILDA/UNAMS……
SNALS ……

Avellino, 25 GENNAIO 2023